

N 11429/16 R.G. Tr
N 48672/15 R.G.N.R.
N 23979/16 R.G.N.R.
N 2165/18 R.G. SENTENZE
data deposito sentenza 01/03/2018

data irrevocabilità _____

N° _____ R. Esec.

N° _____ C. Penale

Redatta scheda il _____

Estratto esecutivo il _____



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

Prima Sezione Penale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Andrea Ghinetti

all'udienza del 23/02/2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di: MARABELLI MARIA PAOLA , nata il 12/11/1957 a Somaglia (LO)
ed elettivamente domiciliata a Saleriano sul Lambro (LO) , via G. D'Annunzio n. 11
libera, assente

Difesa di fiducia dall'avv. Furio Restivo del foro di Milano .

IMPUTATA

del reato p. e p. dagli artt. 134-140 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 perché, senza la prevista licenza del Prefetto, quale presidente del consiglio di amministrazione della società "Prodest Servizi Finanziari Soc. Coop" di Milano, organizzava ed effettuava, utilizzando i propri dipendenti privi della qualifica di guardie giurate, il servizio di vigilanza - videosorveglianza presso la sala di controllo del palazzo "Mezzanotte" sede di "BORSA ITALIANA S.P.A." a Milano in piazza Affari n. 6.

In Milano il 13/10/2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PM : mesi 6 di arresto ed euro 400,00 di ammenda .

La Difesa : assoluzione perché il fatto non sussiste .

MOTIVAZIONE

Il processo

Il presente giudizio si è instaurato con decreto di citazione a giudizio emesso dal GUP presso questo Tribunale il 31.5.2016 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Alla prima udienza il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del predetto decreto perché effettuata al civico sbagliato. Il 25.1.2017, dichiarata l'assenza dell'imputata, il Tribunale ha ammesso le prove, come richieste dalle parti, e ha rinviato per l'istruttoria, che si è tenuta il 21.6.2017. E' stato sentito, in primo luogo, il Sovrintendente Bernardi, teste del Pm, e successivamente, attesa la rinuncia del Pm agli altri testi e la conseguente revoca, sono stati escussi i testi della difesa (Procida, Perrone, Liberti). In seguito ad un rinvio per legittimo impedimento del difensore, il 19.1.2018, preso atto dell'assenza dell'imputata, è stato dichiarato chiuso il dibattimento e il Tribunale ha invitato le parti a concludere, rinviando per eventuali repliche. Il 23.2.2018, in assenza di repliche, è stata emessa la presente sentenza.

L'imputazione e la legislazione del T.U.L.P.S.

L'imputata è chiamata a rispondere del reato previsto agli artt. 134 e 140 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) quale presidente del consiglio di amministrazione della società "Prodest Servizi finanziari soc. coop". La Marabelli, infatti, avrebbe organizzato ed effettuato, senza la prevista licenza del Prefetto, il servizio di vigilanza - video sorveglianza presso la sala di controllo del palazzo "Mezzanotte" sede di "BORSA ITALIANA S.P.A." a Milano in piazza Affari n. 6, impiegando i propri dipendenti privi della qualifica di guardie giurate. I fatti sarebbero stati commessi a Milano il 13.10.2015.

Occorre fin da subito precisare qual è il perimetro legislativo di riferimento del capo di imputazione, al fine di inquadrare al meglio i fatti di causa e le risultanze istruttorie.

La contestazione nasce dal fatto che la legislazione in materia di pubblica sicurezza punisce con una contravvenzione chi svolge opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari senza la licenza del Prefetto.

In particolare, il Titolo V del R.D. 773/1931 disciplina la materia delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata, con diverse norme:

- I) L'art. 133 T.U.L.P.S. riguarda le ipotesi in cui la tutela della sicurezza della proprietà privata è esercitata direttamente dal proprietario dei beni attraverso

l'impiego di "guardie particolari" alle proprie dipendenze;

- 2) L'art. 134 T.U.L.P.S. si riferisce invece alla possibilità che l'attività di vigilanza e custodia venga affidata "ad enti privati" che, in possesso della licenza del Prefetto, la esercitano per conto di terzi in forma imprenditoriale e al fine di lucro, avvalendosi di "guardie particolari". Tra il proprietario dei beni da custodire o vigilare e l'impresa (l'istituto di vigilanza) si instaura, normalmente, un contratto misto di appalto e somministrazione.

Fino al 2000 una disciplina simile era prevista anche per le categorie dei portieri e dei custodi:

- 3) L'art. 62 T.U.L.P.S., infatti, sanciva che tali soggetti, laddove non rivestivano la qualità di guardie giurate, dovevano ottenere l'iscrizione in un apposito registro presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza e svolgere una serie di adempimenti successivi.

La l. 340/2000, però, ha abrogato l'art. 62 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, l'attività di portierato e custodia è stata liberalizzata.

In virtù di tale liberalizzazione si è registrato un progressivo ingresso nel mercato di diversi tipi di organizzazioni imprenditoriali (es. *global service*, società di *security*) che offrono servizi di sicurezza e vigilanza agendo però senza i vincoli normativi cui sono soggetti gli istituti di vigilanza.

Il legislatore e la giurisprudenza, però, non hanno equiparato le attività di portierato e quelle di vigilanza propriamente detta.

Pertanto, ogniqualvolta si sia in presenza di un'attività in senso lato di vigilanza di un immobile, è fondamentale verificare, caso per caso, se il servizio svolto presenti gli elementi di specificità dell'attività di portierato (o di guardiania) oppure quelli propri dell'attività di vigilanza privata autorizzata.

Questo rappresenta anche il tema della causa in oggetto, in quanto solo laddove l'attività svolta sia effettivamente un'attività di vigilanza privata non autorizzata, il reato può dirsi integrato. È, pertanto, opportuno, in via preliminare, individuare quali siano gli elementi di specificità delle due attività.

Elementi di specificità delle attività di portierato e di vigilanza privata

L'analisi della normativa secondaria, della giurisprudenza, delle Circolari ministeriali e dei provvedimenti prefettizi ha permesso di individuare una serie di elementi di specificità di ciascuna attività.

Quanto all'attività di portierato o guardiania, la stessa si svolge con servizi connaturati

da prestazioni non implicanti un obbligo di difesa attiva degli immobili.

Il C.C.N.L. del comparto del portierato del 12.11.2012 prevede un'articolazione dei profili professionali di portiere in relazione alla possibilità di impiego del lavoratore oltre che in attività di vigilanza, anche in mansioni di custodia, di pulizia ed altre accessorie (quali *reception*, ricezione della corrispondenza, controllo della funzionalità di impianti ed apparecchiature).

Tra le figure professionali così individuate vi sono quelle dei portieri, con o senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici di particolare complessità e ampiezza (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza etc).

Il contratto collettivo in questione prevede una particolare disciplina per i lavoratori addetti a tale attività di vigilanza nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili di notevoli dimensioni. Questi ultimi, infatti, svolgono *“in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell'ambito del complesso immobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso stesso, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all'amministratore o, se del caso, alle Forze dell'ordine, di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in merito alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti”* (art. 21 comma 16 del C.C.N.L.).

In passato la disposizione contrattuale prevedeva anche che il lavoratore con detto profilo professionale potesse intervenire per “impedire l'accesso a persone non autorizzate”. La modifica, che è stata apportata con il Verbale di Accordo del 15.12.2004, ha reso evidente il mutamento della natura dell'attività del portiere-custode, qualificando la stessa come vigilanza passiva anche in coerenza con la modifica legislativa del 2000 che ha liberalizzato l'attività in questione.

L'attività di vigilanza del portiere-custode, dunque, allo stato, è libera e pienamente legittima ma deve ritenersi limitata quanto ai poteri di intervento: i lavoratori rientranti in tali categorie, in presenza di situazioni di emergenza, devono limitarsi ad una segnalazione all'amministratore dell'immobile o, se del caso, alle Forze dell'ordine.

Anche la giurisprudenza è pervenuta alle medesime conclusioni, precisando che l'attività svolta dai portieri costituisce un'esplicazione organizzativa della libertà della difesa privata e non può essere considerata integrativa delle attività svolte dalle Forze dell'Ordine.

Alla luce di tali principi, la predetta giurisprudenza ha individuato le prestazioni che possono essere svolte pacificamente dalle società di portierato e di *global service*, senza alcuna autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. Tra queste rientrano, ad esempio:

- il controllo delle infrastrutture di servizio, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici delle attrezzature elettroniche;
- la registrazione dei visitatori, il controllo e nell'ispezione degli accessi;

- il monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione e l'obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi;
- verificare che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza dichiarare dove è diretta;
- ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali;
- svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas.

Tali attività non rientrano nell'ambito delle attività di vigilanza e/o custodia a tutela dell'ordine pubblico, rappresentando, invece, una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi, trattandosi di tipici servizi di portierato e di guardianaggio.

Si tratta, pertanto, di attività di vigilanza meramente passiva dell'immobile custodito.

Quanto all'attività di vigilanza privata, invece, la stessa consiste nell'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile e, per tale ragione, richiede l'autorizzazione prefettizia.

La giurisprudenza, infatti, precisa che le guardie particolari giurate, nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di prevenzione e repressione dei reati in relazione ai beni immobili e mobili soggetti alla loro vigilanza e hanno facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate (art. 225 Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.). Inoltre, le GPG hanno l'obbligo di cooperare con l'Autorità di Polizia (art. 139 T.U.L.P.S.). Infine, devono intervenire nel caso di attuazione di un'aggressione ai beni tutelati, non solo respingendo e bloccandone l'autore ma anche comunicando con radio ricetrasmittente o teleallarme (e non semplicemente via telefono) con le Forze dell'ordine per chiederne l'intervento immediato.

L'analisi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e delle circolari del Ministero dell'Interno ha permesso di individuare una serie di servizi che sono riservati esclusivamente ai soggetti muniti dell'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S.

Tra questi rientrano:

- la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche;
- i servizi di vigilanza con unità cinefile;
- i servizi di teleallarme;
- i servizi di telesoccorso;
- i servizi di vigilanza di depositi di esplosivi;

- i servizi di vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico;
- i servizi di vigilanza fissa (pionamento diurno e/o notturno ad un obiettivo) e quelli di vigilanza ispettiva (ispezione esterna e/o interna diurna e/o notturna ad uno o più obiettivi sensibili);
- i servizi di vigilanza non armata, diretta sistematicamente alla segnalazione via radio alle Forze dell'ordine, a mezzo di ricetrasmittenti, di reati contro il patrimonio mobiliare e immobiliare.

Alla luce di tale disamina, dunque, è possibile stabilire che le attività di portierato e di vigilanza privata sono accomunate dal fatto che in entrambi i casi viene svolta un'attività di vigilanza ma ciò che contraddistingue le due attività è la natura di tale vigilanza: laddove la stessa è affiancata ad altre mansioni ed ha natura esclusivamente passiva, l'attività andrà configurata come portierato, laddove la stessa è invece attiva e attinente unicamente alla salvaguardia di beni mobili ed immobili dalle aggressioni dei terzi, l'attività andrà qualificata come vigilanza autorizzata.

In virtù di quanto sopra esposto, occorre indagare, nel caso di specie, quale fosse la natura dell'attività svolta dai dipendenti della società "Prodest Servizi finanziari Soc. Coop." presso BORSA ITALIANA S.P.A.

Le fonti di prova

La prova è costituita dai documenti prodotti dalle parti, oltre che dall'escussione dei testimoni indicati dal Pm e dalla difesa.

Tra i primi, assume particolare rilevanza il Contratto di appalto di servizi¹ stipulato tra BORSA ITALIANA S.P.A. (e le altre società del Gruppo Borsa come committenti) e Consorzio Prodest Milano s.r.l. (come appaltatrice) il 9.5.2013 con scadenza il 28.02.2018. Oggetto del presente contratto è lo svolgimento da parte della società appaltatrice di una serie di attività che sono dettagliate nell'Allegato 1 dove sono denominate "i Servizi Base".

Tali servizi consistono nel:

- *Presidio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno – di personale in collegamento con la centrale operativa di Prodest – della postazione di supervisione degli impianti, per il riconoscimento degli allarmi provenienti dall'impiantistica di Palazzo Mezzanotte o dai sistemi di altre Società del Gruppo Borsa;*

¹ Cfr. produzioni del Pm all'udienza del 25.1.2017.

- *Attivazione di procedure di emergenza nell'eventualità di situazioni di emergenza attenendosi alle procedure operative di volta in volta consegnate da BIT – Property Operations (da intendersi Borsa Italiana n.d.r.) all'appaltatrice;*
- *Controllo tramite i monitor del sistema TVCC di tutti i punti sorvegliati; con riferimento a tale attività è precisato nell'allegato che è richiesta particolare attenzione alle telecamere poste a presidio degli accessi a Palazzo Mezzanotte (ingressi principali e laterali del palazzo), onde intervenire prontamente e preventivamente in caso di avvicinamento di persone sospette (...). In tali casi l'operatore si mette immediatamente in contatto con BIT – Property Operations e con gli operatori delle reception per chiudere eventualmente tutti gli accessi;*
- *Controllo allarmi provenienti dagli ascensori;*
- *All'occorrenza comunicazione tramite citofoni di emergenza con le varie zone sorvegliate;*
- *All'occorrenza diffusione di messaggi vocali agli occupanti dell'edificio tramite il sistema centralizzato di diffusione sonora;*
- *Inserimento del sistema di allarmi, previa verifica della chiusura di tutte le porte allarmate effettuata mediante giro di ispezione da collocarsi nell'arco temporale 22.30-24.00 e, in ogni caso, quando tutti gli occupanti hanno lasciato l'edificio;*
- *Controllo allarmi provenienti dall'impianto antintrusione;*
- *Compilazione di rapportino giornaliero per BIT – Property Operations riportante le eventuali anomalie/segnalazioni di allarme ricevute e attività eseguite;*
- *Controllo degli ingressi a Palazzo Mezzanotte in orari determinati.*

Nel contratto in questione è previsto, inoltre, che i servizi sopra elencati siano eseguiti dall'appaltatore con organizzazione di risorse e mezzi necessari propri e con gestione a proprio rischio, nel rispetto delle norme tecniche e di legge. In tale contesto è prevista la possibilità per l'appaltatore, Consorzio Prodest Milano s.r.l., di sub-appaltare l'esecuzione delle prestazioni pattuite.

In forza di tale possibilità il Consorzio Prodest Milano ha sub-appaltato lo svolgimento dei predetti servizi alla Società cooperativa Prodest Servizi Fiduciari, come risulta dalla scrittura privata prodotta dal PM all'udienza del 25.1.2016, la quale appare firmata dall'imputata in qualità di legale rappresentante della società consorziata sub-appaltatrice. In tale documento si legge che *“la consorziata è associata al Consorzio Prodest Milano S.r.l. e dichiara di avere le seguenti capacità operative: servizi di*

Guardiania/Portierato (...) e di possedere i mezzi e l'organizzazione necessari per svolgere tutta l'attività in questione nel rispetto delle condizioni stabilite dal predetto contratto” e ancora che “la consorziata è la responsabile dell'esecuzione delle obbligazioni in ottemperanza del contratto di cui al punto a. (cioè quello concluso da Consorzio Prodest Milano S.r.l. e Borsa Italiana) per la parte ad essa affidata e, in tale limite risponde senza limiti di tutte le obbligazioni”.

Con riferimento alle testimonianze, sono stati escussi il sovrintendente Damiano Bernardi e i testi della difesa Cosimo Procida (direttore operativo di Prodest Servizi fiduciari soc. coop.), Andrea Perrone (responsabile del property di BIT) e Alfredo Liberti (coordinatore degli operatori della società Prodest presso BIT).

Non vi sono state contestazioni da parte di PM e difese in ordine alla credibilità dei testi escussi che sono apparsi precisi e genuini. Tutti i testi hanno esposto i fatti in modo pressoché conforme, con piccole divergenze in merito a dettagli non rilevanti ai fini della decisione.

Il primo teste non ha ricordato con certezza da dove fosse originata l'attività di indagine da lui stesso svolta ma ha precisato che la stessa era diretta ad accertare quale fosse il tipo di attività di vigilanza esercitata presso palazzo Mezzanotte sede di BORSA ITALIANA S.P.A. Bernardi ha precisato che in quell'occasione il dott. Perrone, dirigente delegato di BORSA ITALIANA S.P.A., li aveva accolti e accompagnati presso la c.d. Control room, una stanza chiusa dove erano presenti due addetti alla vigilanza che avevano il compito di visionare una settantina di telecamere che inquadravano sia l'esterno del palazzo che gli spazi interni. Il teste ha riferito che, nel corso dell'attività, i due addetti alla control room avevano loro comunicato che svolgevano tale servizio sia in orario diurno che in orario notturno: di giorno, però, erano radio collegati anche con il personale posto all'esterno del palazzo, dipendente di una società diversa dalla loro, che la notte non prestava servizio.

Il Sovrintendente ha precisato che dall'attività di indagine effettuata era emerso che i soggetti addetti al controllo della telecamere di sorveglianza erano privi dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. che, a parere della Questura, era necessaria al fine di svolgere l'attività di vigilanza direttamente osservata.

Il teste Procida, direttore operativo di Prodest Servizi Fiduciari soc. coop, ha spiegato in cosa consisteva l'attività di vigilanza svolta, precisando che la Società, oltre al servizio di *reception*, seguiva anche l'attività di video-sorveglianza presso la control room.

Gli addetti a questa seconda attività svolgevano due servizi di tipo diverso: di giorno, si limitavano ad osservare le telecamere di video-sorveglianza con il compito, in caso di situazioni di emergenza, quali un allarme antincendio o un blocco degli ascensori, di avvertire immediatamente gli addetti alla "prima emergenza" di BORSA ITALIANA e di comunicare con il citofono ai soggetti all'interno del palazzo l'immediato intervento; di notte, invece, gli stessi soggetti, oltre ad osservare le telecamere, avevano anche il compito di inserire gli allarmi e di fornire un supporto a chi si trovava all'interno del palazzo. In particolare, di notte, era richiesto a tali soggetti di svolgere a turno un giro di ricognizione al fine di verificare l'eventuale presenza di lavoratori "instancabili" prima di mettere l'allarme e di accertare se gli stessi stessero bene e se non vi fossero situazioni di emergenza in atto. Anche con riferimento all'attività notturna il personale aveva l'obbligo, in presenza di situazioni di pericolo, di chiamare i referenti indicati da BORSA ITALIANA.

Il teste ha spiegato che per le emergenze diurne BORSA ITALIANA aveva un piano di emergenza differenziato a seconda del tipo di bisogno, con referenti diversi per le differenti esigenze (ad es. sanitarie, antincendio), mentre, di notte, il referente era unico, ed era rappresentato dal primo dirigente del settore *property* disponibile (tra i quattro o cinque esistenti).

Infine, Procida ha precisato che, fuori dall'orario di apertura di palazzo Mezzanotte, i dipendenti di Prodest avevano il compito di identificare tramite video-citofono i lavoratori che avevano il permesso di accedere al palazzo e di aprire loro le porte. Per svolgere tale attività i dirigenti del *property* di BORSA ITALIANA fornivano agli addetti un elenco dei soggetti autorizzati all'ingresso fuori orario.

Su domanda del Pm il teste ha poi affermato che per svolgere il complesso delle attività descritte non era necessaria alcuna autorizzazione del Prefetto essendo richiesto solo un contratto di appalto tra le parti.

Il teste Perrone, responsabile del *property* delle società italiane della London Stock Exchange, tra cui vi è BORSA ITALIANA, ha confermato l'esistenza del contratto di appalto sopra descritto e ne ha chiarito le prestazioni.

In particolare, ha riferito che i dipendenti della Prodest Servizi Fiduciari svolgevano due attività all'interno di palazzo Mezzanotte, una relativa alla *reception* (non oggetto della presente causa) e una relativa alla c.d. *Control room*. Con riferimento a quest'ultima attività il teste ha spiegato che all'interno della control room era prevista la presenza di due soggetti che, nell'orario diurno, avevano il compito di visionare le telecamere di sicurezza e di svolgere tutte le attività afferenti il controllo degli allarmi tecnologici (antincendio, anti-allagamento, antintrusione), mentre, nell'orario notturno, oltre al

controllo delle telecamere, avevano il compito di svolgere un servizio di vigilanza all'interno del palazzo. Quest'ultimo si sostanzialmente, da una parte, nell'operare dei giri di ricognizione per verificare quali lavoratori fossero ancora presenti e accertarsi delle loro condizioni e, dall'altra, nell'identificare i lavoratori autorizzati che chiedevano di accedere al palazzo. Per quest'ultima attività il personale riceveva giornalmente o settimanalmente l'elenco dei soggetti muniti di autorizzazione, i quali, però, per poter effettivamente avere ingresso al palazzo, dovevano comunque mostrare il proprio badge, tramite il video-citofono collegato con la control room, e farsi identificare dagli addetti alla vigilanza.

Il teste ha anche confermato l'esistenza di referenti del property per le emergenze notturne, come descritto dal teste Procida. Perrone, peraltro, sul punto, ha chiarito che, in base alle istruzioni operative direttamente fornite dal property, il personale della control room aveva il divieto di uscire dalla stanza nel caso di emergenza e, soprattutto, in presenza di un tentativo di intrusione, dovendo solo limitarsi ad avvisare telefonicamente le Forze dell'ordine. Con riferimento a questo tema, il teste ha aggiunto, a conferma di quanto appena riferito, che tale divieto era tassativo: in passato, infatti, vi erano stati dei tentativi diurni di intrusione da parte di centri sociali e nessun dipendente della control room era mai intervenuto attivamente, tanto che in quell'occasione il property aveva deciso di inserire nell'atrio una guardia particolare giurata, al fine di gestire questo tipo di situazioni. Infine, a conforto di tale affermazione, Perrone ha anche precisato che, proprio perché il personale di Prodest non svolgeva attività di vigilanza privata attiva, il property si premurava di assoldare guardie particolari giurate, al bisogno, cioè quando palazzo Mezzanotte ospitava eventi particolari mondani, quali esposizione di opere d'arte o gioielli, comportanti il deposito e l'esposizione di beni di valore.

Il teste Liberti, infine, ha descritto la propria mansione di coordinatore degli operatori della Prodest, chiarendo la natura dei singoli compiti cui lui e gli altri addetti erano demandati e tratteggiando l'attività nei termini sostanzialmente già sopra esposti. In particolare, ha confermato l'esistenza di una serie di istruzioni operative stilate da BORSA ITALIANA cui lui e i suoi colleghi dovevano attenersi sia con riferimento alla gestione delle emergenze sia con riferimento all'identificazione dei soggetti autorizzati ad entrare in orario notturno presso palazzo Mezzanotte.

La ricostruzione del fatto

La contestazione mosse all'imputata, quale presidente del consiglio di amministrazione della società Prodest Servizi Finanziari Soc. Coop. è, dunque, come sopra già precisato,

l'aver organizzato ed effettuato, senza la prevista licenza del Prefetto, il sopra descritto servizio di vigilanza - video sorveglianza, impiegando, allo scopo, propri dipendenti privi della qualifica di guardie giurate.

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato l'insussistenza dei fatti come contestati.

È chiaramente emerso che l'attività svolta dai dipendenti della Prodest Servizi Finanziari era un'attività che si sostanzialmente in una mera vigilanza passiva che veniva svolta unitamente ad altre mansioni, del tutto estranee all'attività di vigilanza privata organizzata. Tutti i compiti demandati agli addetti della control room, alla luce delle distinzioni effettuate in via preliminare, rientravano nella categoria del portierato-guardiania, presentando le specificità proprie di tale attività.

La circostanza è dimostrata, in primo luogo, dal contratto di appalto stipulato dal Consorzio Prodest nel quale vengono descritte le prestazioni richieste da BORSA ITALIANA. Le stesse appaiono del tutto conformi a quelle indicate dal C.C.N.L. previsto per i portieri e custodi, nonché dalla giurisprudenza in materia. Inoltre, tale dato è confermato anche dalla scrittura privata intervenuta tra il Consorzio Prodest e la Società cooperativa, firmato dall'imputata. In tale scrittura, infatti, la stessa si impegna a svolgere le attività di portierato e guardiania.

Infine, la natura passiva delle attività di vigilanza trova completo conforto nelle dichiarazioni dei testi. Anche il teste del Pm ha descritto le attività osservate come compiti di mera vigilanza passiva, non avendo riscontrato interventi attivi dei dipendenti Prodest. La contestazione, infatti, è originata dalla scorretta qualificazione delle attività di osservazione delle telecamere di video-sorveglianze, quali attività legittimanti un potere di intervento diretto. Potere che si è visto essere del tutto assente in concreto, attese anche le dichiarazioni di Perrone, responsabile del property. La totale assenza di poteri di intervento diretto dei dipendenti Prodest è, peraltro, avvalorata anche dal fatto che lo stesso Perrone ha precisato che, per eventi che richiedevano un'attività di vigilanza attiva BORSA ITALIANA appaltava il servizio ad un'altra società *una tantum*.

In conclusione, alla luce delle predette risultanze istruttorie, è possibile affermare che l'attività svolta dai dipendenti della società cooperativa Prodest Servizi fiduciari è da qualificare come attività di portierato e guardiania, attività che in seguito all'intervento legislativo del 2000 è totalmente liberalizzata e può essere svolta da soggetti privi della qualifica di guardie particolari giurate e in assenza di alcuna autorizzazione prefettizia.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 1 c.p.p.

ASSOLVE

MARABELLI Maria Paola dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Data a Milano il 23.2.2018.

Il Giudice



La minuta della presente sentenza è stata redatta dalla dott.ssa Giulia Secchi, Mot in tirocinio mirato.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 1^a Penale

Depositato in Cancelleria

N. 01/03/2018

